



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali

Presidente

dott. Fabio Miccio

giudice

dott. ssa Carmen Bifano

giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

(art 270 CCII)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di Massimo Ditoma, residente a Roma, via Amedeo Crivellucci n.44 - C.F. DTMMMSM70C30H501W-

Premesso che

-) Massimo Ditoma ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ✓ di essere dipendente dal 21.09.2023 della società “ B&B Service società cooperativa” in base a contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno con la mansione di addetto ausiliario e alle pulizie livello 2°, con stipendio netto mensile di circa euro 1300,00;
- ✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario dovuto a ludopatia, non disponendo di beni ulteriori rispetto al suddetto reddito a fronte di un' esposizione debitoria residua di euro 79.399,22.



Considerato in diritto che

-) nell'ambito del Titolo V del d.lgs n. 14/2019 (di seguito CCII), dedicato alla “*Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “*Liquidazione controllata del sovraindebitato*” , prevedendo all'**art 268** che “*Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”;

-) l'**art 2 CCII** definisce alla **lett c)** “*«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”

Ritenuto che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente *ex art 27 co 3 lett. c) CCII* a decidere l' istanza in esame, avendo il ricorrente dimostrato di essere residente a Roma da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso;

-)il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di 'consumatore';

-) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare emerga dai seguenti concorrenti elementi:

- la risalenza nel tempo dei debiti allo stato insoluti, di cui quelli nei confronti degli istituti bancari oggetto di ingiunzioni risalenti al 2010 ed al 2014 (DI del Tribunale di Roma n. 15906/2014 in favore di Sigla s.r.l ; DI del Tribunale di Roma n. 5456/2010 in favore di MBCredit Solutions s.p.a.);
- la sproporzione tra l'entità complessiva dei suddetti debiti, pari ad euro 79.399,22 (*cf*r relazione OCC e) ed il valore dei beni di cui il ricorrente è titolare, essendo risultate negative la visura PRA e l'ispezione presso l'agenzia del territorio ed indicando la documentazione reddituale una



retribuzione mensile netta da lavoro dipendente, a settembre del 2024, di euro 1513,00 (cfr doc. 9), in mancanza di una giacenza dei rapporti finanziari attiva (-0,85 Postepay al 31.12.2023) ovvero significativa (euro 0,85 per il c/c Mediolanum al 31.12.2023; euro 228,31 giacenza attiva media ai fini ISEE dei rapporti con Poste Italiane al 2021)

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata dei beni di Massimo Ditoma, residente a Roma, via Amedeo Crivellucci n.44 - C.F. DTMMSM70C30H501W-

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - *ex art 268 co 4 lett b) CCII* - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

NOMINA

liquidatore l'avv. Rosa D'Agostinis già nominata dall'OCC gestore della crisi

ORDINA

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

ASSEGNA

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

ORDINA



-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura dei liquidatori .

MANDA

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 15.01.2025

Il giudice relatore

dott. Carmen Bifano

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali

